

### Sezione centrale controllo gestione

54 – Sezione centrale controllo gestione; deliberazione 22 dicembre 2022; Pres. Rebecchi, Rel. Guarany; Presidenza del Consiglio dei ministri e altri.

#### **Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – “Irrigazione del basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore” – Relazione al Parlamento.**

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3, cc. 4 e 6; l. 21 dicembre 2001, n. 443, delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, art. 1.

*Con la relazione approvata dalla deliberazione in commento la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha riferito in merito agli esiti dell'indagine condotta circa lo stato di attuazione dell'opera “Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore” inclusa nell'ambito della delibera Cipe 21 dicembre 2001, n. 121, nel sottosistema “Schemi idrici”, con cui è stato approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche (Pis) ex lege obiettivo. Solo a seguito dell'avvio dell'indagine della Corte dei conti, con un'iniziativa avviata il 4 agosto 2022, il soggetto aggiudicatore ha formulato delle proposte volte al superamento della situazione di stallo nella quale, a distanza di oltre venti anni dalla sua programmazione, si trova l'intervento, i cui lavori sono stati sospesi, a partire dal 10 settembre 2018, a fronte di un avanzamento complessivo fino a quel momento del 60 per cento. Da ultimo lo stesso soggetto ha reso noto il cronoprogramma per il completamento dell'intervento che ha fissato come data di collaudo dell'opera il 31 dicembre 2025.*

*Conclusivamente, la sezione ha sollecitato i competenti soggetti istituzionali ad adottare tutte le iniziative e le misure correttive necessarie, in termini di programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività. Ha altresì raccomandato l'utilizzo di idonei e attendibili sistemi informativi, tecnologicamente avanzati, costantemente aggiornati e la realizzazione delle necessarie sinergie tra le amministrazioni interessate, allo scopo di garantire il puntuale rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma da ultimo presentato e la realizzazione degli obiettivi ivi previsti. (1)*

55 – Sezione centrale controllo gestione; deliberazione 23 dicembre 2022; Pres. Orefice, Rel. Mirabella; Presidenza del Consiglio dei ministri e altri.

#### **Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – “Fondo Dopo di noi” – Relazione al Parlamento.**

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3, cc. 4 e 6; l. 22 giugno 2016, n. 112, disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, art. 1.

*Con la relazione approvata dalla deliberazione in commento la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha riferito in merito agli esiti dell'indagine condotta circa l'attuazione delle misure previste dalla l. n. 112/2016, volte a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (“Fondo Dopo di noi”). L'art. 2, dell'anzidetta legge, in particolare, ha attribuito alle regioni e province autonome compiti di assistenza sanitaria e sociale per i soggetti con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, che risultino privi di sostegno familiare. Fra le ridette misure anche l'istituzione del Fondo Dopo di noi, la cui dotazione iniziale è stata pari a 90 milioni per il 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 51,1 milioni a decorrere dal 2018 e successivamente definita annualmente dalle leggi di bilancio (56,1 mln nel 2019, 78,1 mln nel 2020 e 76,1 mln di euro nelle ultime due annualità 2021 e 2022).*

*La ripartizione delle risorse fra le regioni è stata disposta fino al 2018 con decreti di concerto del Ministero del lavoro e del Mef e successivamente con provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione del lavoro di concerto con quella delegata alla famiglia e alla disabilità (Pcm). Sin dalla sua istituzione le regioni dovevano rendicontare sull'utilizzo effettuato nell'esercizio precedente prima di ricevere il nuovo riparto; a decorrere dal 2021, l'erogazione è stata condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75 per cento su base regionale, delle risorse del secondo anno precedente.*

*La relazione riferisce anche dell'attività di referto parzialmente svolta dall'amministrazione al Parlamento solo negli anni 2016-2019, dando contezza della mancata adozione delle ulteriori relazioni che a termini delle vigenti disposizioni avrebbero dovuto essere predisposte entro il 30 giugno di ogni anno. Inoltre, l'indagine ha evidenziato che il numero dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni erogate fino al momento della rilevazione (8.424 soggetti) rappresenta una minima parte della platea potenziale dei destinatari, stimati tra i 100.000 e i 150.000 soggetti. Proprio sui soggetti stimati e non sugli effettivi bisogni da soddisfare è stata basata la quantificazione delle risorse stanziata dal 2016 al 2022, per un importo pari a circa 466 milioni di euro. Conclusivamente, la sezione ha sollecitato i competenti soggetti istituzionali alla sollecita adozione di tutte le iniziative e le misure necessarie a rafforzare i meccanismi e gli strumenti di governance in grado di accompagnare un processo di riduzione dell'eterogeneità tra i diversi territori. Ha, altresì, raccomandato: di procedere alla predisposizione della relazione sullo stato di attuazio-*

(1) Il testo integrale della relazione si legge in <[www.corteconti.it](http://www.corteconti.it)>.

ne della l. n. 112/2021 da presentare al Parlamento, di stimolare il popolamento del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SioSS) con le informazioni rilevanti nella materia trattata e di svolgere le verifiche sull'efficace gestione delle risorse del fondo esaminato. (1)

56 – Sezione centrale controllo gestione; deliberazione 23 dicembre 2022; Pres. Orefice, Rel. Picuno; Presidenza del Consiglio dei ministri e altri.

**Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – “La riforma della riscossione per effetto del d.l. n. 193/2016 e della l. n. 234/2021” – Relazione al Parlamento.**

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3, cc. 4 e 6; d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, art. 1; d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225, disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, art. 1; l. 30 dicembre 2021, n. 234, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, art. 1.

Con la relazione approvata dalla deliberazione in commento la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha riferito in merito agli esiti dell'indagine condotta al fine di analizzare le modifiche attuative introdotte nelle procedure di riscossione, i riflessi organizzativi, i risultati derivati dalla riforma anche in termini di riduzione dei costi e il rafforzamento del sistema di riscossione coattiva. La relazione ha premesso che fino all'anno 2006 la riscossione era affidata in concessione a società private, in prevalenza istituti bancari, che operavano in diversi ambiti territoriali. In forza del d.l. n. 203/2005 alla neoistituita società Riscossione s.p.a., poi rinominata Equitalia, a far data dall'1 ottobre 2006, è stato affidato il servizio pubblico della riscossione per tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia. A seguito di ciò, le riscossioni sono passate da una media di circa 3 miliardi l'anno nel periodo 2000-2005, quando la riscossione era affidata a soggetti privati, ad una media annuale di circa 7,5 miliardi del periodo Equitalia (2006-2016). In forza del d.l. n. 193/2016, emanato in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Ocse, è stato disposto, a decorrere dall'1 luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, tranne Equitalia giustizia s.p.a., e la contestuale istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Successivamente, con la l. n. 234/2021 è stata operata una profonda modifica nella governance

della stessa, disponendo l'attribuzione delle funzioni di indirizzo operativo e controllo all'Agenzia delle entrate, titolare della funzione di riscossione. Tale intervento è stato motivato dalla volontà di favorire il processo di integrazione tra le due agenzie, attraverso una più stretto coordinamento operativo e il progressivo allineamento delle relative policy interne. Nel periodo successivo alla costituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione (2017-2021) i risultati della riscossione hanno fatto registrare un progressivo incremento, attestandosi a 9,13 miliardi di euro.

La relazione ha messo a confronto i sistemi di riscossione presenti in alcuni Paesi europei ed in particolare in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Irlanda. Un'attenzione specifica, nell'ambito della disamina dei risultati ottenuti negli ultimi cinque anni, è stata dedicata al biennio 2020-2021, nel quale il volume degli incassi conseguito – pari, rispettivamente, a 6,11 e 6,95 miliardi – è stato influenzato dagli effetti delle misure straordinarie introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Infatti, a partire dall'8 marzo 2020 sono state sospese su tutto il territorio nazionale l'attività di notifica e quella di recupero ed è stato disposto lo slittamento della scadenza per il pagamento delle rate delle definizioni agevolate (c.d. “Rottamazione-ter” e c.d. “Saldo e Stralcio”) originariamente in scadenza proprio nei due anni 2020 e 2021.

Un approfondimento specifico è stato destinato agli oneri di riscossione posti a carico del contribuente e degli enti creditori per gli anni dal 2017 al 2021. Al riguardo, la relazione segnala che un significativo cambiamento è stato di recente introdotto dall'art. 1, c. 15 della legge di bilancio 2022, attraverso l'eliminazione dell'aggio sulle somme affidate all'Agenzia a decorrere dall'1 gennaio 2022, e la previsione di uno stanziamento annuale, a carico del bilancio dello Stato, per far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

Uno specifico capitolo della relazione ha affrontato il tema del magazzino della riscossione e della gestione dell'inesigibilità e della cancellazione. A tale aspetto si ricollegano due delle raccomandazioni formulate conclusivamente dalla sezione che ha sollecitato i competenti soggetti istituzionali ad evitare la formazione di un magazzino composto da crediti non riscuotibili, nonché a scongiurare la formazione di residui attivi nel bilancio dello Stato, riferiti a somme iscritte a ruolo da AdE che sono oggetto di svalutazione in misura pari al 96,6 per cento. (1)

(1) Il testo integrale della relazione si legge in <www.corteconti.it>.

(1) Il testo integrale della relazione si legge in <www.corteconti.it>.

57 – Sezione centrale controllo gestione; deliberazione 28 dicembre 2022; Pres. Orefice, Rel. Cosa; Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – “Il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” – Relazione al Parlamento.**

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3, cc. 4 e 6; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, artt. 216-218-bis; d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, artt. 1, 3.

*Con la relazione approvata dalla deliberazione in commento la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha riferito al Parlamento in merito agli esiti dell'indagine condotta al fine di analizzare una delle misure introdotte dal Governo per contrastare gli effetti economici negativi prodotti sul settore sportivo dagli interventi disposti per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19 e, in particolare la gestione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, istituito ai sensi dell'art. 217 d.l. n. 34/2020, nonché quella del Fondo per il sostegno, istituito ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 137/2020 nelle annualità 2020 e 2021 entrambi destinati a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.*

*La relazione ha evidenziato che sebbene la gestione analizzata possa considerarsi ad oggi quasi totalmente conclusa, tuttavia, è emersa chiaramente la necessità dell'adozione da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di provvedimenti tesi ad assicurare adeguate verifiche ex post, al fine di consentire eventuali recuperi di indebite percezioni e una migliore conoscenza delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti sul territorio nazionale. Oltre a ciò la disamina operata dei due fondi, istituiti a breve distanza l'uno dall'altro, con finalità analoghe ma non coincidenti, ha evidenziato, oltre ad alcune criticità connesse, fra l'altro, al mancato rispetto delle finalità specifiche agli stessi attribuite dal legislatore ed ad un loro utilizzo pressoché indifferenziato e con dinamiche in tutto simili al carattere torrentizio con cui si sono susseguiti i provvedimenti di assegnazione delle relative risorse, l'opportunità di una quanto più rapida realizzazione di monitoraggi in grado di rendere l'amministrazione consapevole delle ricadute prodotte sul settore sportivo ed, in particolare, sulle associazioni e società sportive dilettantistiche dalle risorse erogate. Ciò anche in considerazione delle nuove misure poste in campo dal Governo per l'emergenza*

*energetica a favore della stessa categoria di beneficiari, nonché di quelle connesse all'attuazione degli interventi del Pnrr ed al fine di consentire l'adozione di adeguati provvedimenti consequenziali.*

*L'analisi condotta ha esaminato non solo la gestione della spesa con riferimento ai capitoli 854 e 841 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ma ha riguardato, altresì, il meccanismo di provvista del Fondo ex art. 217, individuato dalla stessa disposizione istitutiva in una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on line, sia tramite canali tradizionali, la cui gestione è stata affidata all'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli. A tal proposito, sono emerse criticità relative tanto ai profili interpretativi della norma istitutiva quanto alla sua applicazione da parte dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nelle attività di raccolta, dalla quale è scaturito un copioso contenzioso ancora in essere. In vista del superamento di tali criticità la Corte ha fornito utili spunti di riflessione alle amministrazioni coinvolte, sollecitando, al contempo, da parte delle stesse l'adozione, in modalità concertata, dei necessari urgenti provvedimenti.*

*Complessivamente, i dati che sono stati evidenziati dall'indagine mostrano una mole di risorse distribuite nei due anni considerati pari a 490,14 milioni di euro, assegnate, a seguito di bandi pubblici, a società e associazioni sportive dilettantistiche (in totale 41.345), sotto forma di contributi a fondo perduto, il cui numero totale ammonta a 164.515. La ricostruzione della distribuzione delle risorse è stata realizzata in sede di referto dalla Corte dei conti, in assenza di analoghe evidenze approntate dall'amministrazione, la quale ha fornito, nel corso dell'istruttoria, dati grezzi relativi alla distribuzione geografica delle risorse erogate, articolata per province e città metropolitane. L'andamento della distribuzione dei contributi a livello di macro – aree non presenta particolarità rispetto a quanto è possibile osservare per altri analoghi fenomeni distributivi di risorse dello Stato a livello territoriale e, infatti, l'analisi ha fatto emergere una netta prevalenza dell'Area Nord, sia per numero di società e associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie (44 per cento a fronte del 34 per cento dell'area Sud e al 21,8 per cento dell'Area Centro) che per risorse erogate (43,9 per cento rispetto al 32 per cento dell'Area Sud e al 24 per cento dell'Area Centro). Meno facilmente prevedibili, invece, si sono palesati gli andamenti distributivi a livello provinciale. In alcuni casi, infatti, i valori più elevati di risorse percepite corrispondono ad aree territoriali densamente popolate, si consideri che fra le province che hanno ricevuto il maggior numero di contributi a fondo perduto vi sono Roma, Milano, Napoli e Salerno con una popolazione residente pari rispettivamente a 4.222.631, a 3.237.101, a 2.967.117 ed a 1.068.188 abitanti. In altri casi, invece, il criterio demografico non è in grado di giustificare il dato registrato. Ciò è*

*accaduto ad esempio per la Provincia di Viterbo, la cui popolazione residente, pari 307.592, mal si attaglia ai dati gestionali che la riguardano e che vedono un numero complessivo di Asd e Ssd, come detto sopra, beneficiarie pari a 1.416 a fronte del numero di associazioni iscritte nel registro Coni pari a 638, per una mole complessiva di risorse ammontante a 15,1 milioni di euro ed un numero di contributi erogati pari a 6.243, inferiore solo al dato della Città metropolitana di Roma (per quanto riguarda le risorse il dato della Provincia di Viterbo è inferiore a quelli delle Città metropolitane di Roma e Napoli). (1)*